



## **COMUNE DI BIRORI PROVINCIA DI NUORO**

### **RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE** (Ex Art. 1, comma 612 Legge 23 Dicembre 2014, n. 190)

#### **OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il piano di razionalizzazione, approvato con delibera di G.M. n. 21 del 27.03.15, di cui questo documento costituisce relazione tecnica di approfondimento, definisce il percorso che il Comune intende intraprendere per riorganizzare le proprie partecipazioni societarie. Il piano è stato redatto ai sensi dell'Articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014 e illustra le scelte che si intendono intraprendere secondo una logica finalizzata alla continuità dei servizi gestiti, all'efficientamento della gestione e alla tutela della finanza pubblica.

In particolare, la presente relazione tecnica, illustra per ciascuna società partecipata il quadro attuale in termini di servizi gestiti, di partecipazione societaria da parte dell'Ente.

Gli enti locali devono inviare alla Corte dei Conti territorialmente competente, entro il 31 marzo, la relazione sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, che deve essere anche pubblicata sul sito istituzionale nell'ambito della sezione trasparenza.

Il percorso avviato un anno fa per il riassetto delle società partecipate arriva al momento della verifica richiesta dalla stessa legge di stabilità 2015, e deve tradursi in un'analisi dettagliata sullo sviluppo delle misure definite in relazione alle varie società, sia sul versante delle aggregazioni (mediante fusioni) sia su quello della riorganizzazione dei vari organismi partecipati (anche attraverso operazioni relative al personale). La legge 190/2014 chiarisce che la pubblicazione della relazione, al pari di quella del piano, costituisce obbligo di pubblicità in base al D. lgs. 33/2013: l'inadempimento costituisce (secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello stesso decreto trasparenza) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. La disposizione prevista nel comma 612 della legge 190/2014 configura in capo ai Sindaci la responsabilità della predisposizione del documento e dei due adempimenti immediatamente successivi. La norma non delinea un iter per l'approvazione, a differenza di quanto previsto per il piano, connotando la relazione come semplice strumento di riscontro dell'avvenuta messa in opera delle varie azioni. Proprio l'efficacia delle misure adottate o il buon avvio dei processi delineati consentono all'amministrazione di proiettare la razionalizzazione in una seconda fase, nella quale interverrà il complesso di indicazioni più stringenti definite dal nuovo Testo unico sulle società partecipate.

La verifica dell'attuazione dei piani deve far rilevare anche la combinazione con i processi di riordino dei servizi pubblici locali, avviati con tempistiche e strategie diverse in varie regioni. Inoltre, la relazione deve esporre i risparmi conseguenti alle misure attuate (distinguendo quelle a effetto immediato entro il 31 dicembre 2015 da quelle che stanno producendo effetti in questa fase): in questa parte dell'analisi potrebbero essere rilevati sia gli elementi di riorganizzazione a maggior impatto economico sia quelli più problematici e per i quali le prospettive di risparmio potrebbero essere spostate nel tempo.

#### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province*



autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i **sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

### **SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE DI BIRORI**

Il comune di **Birori**, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2014 ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie ed ha autorizzato il mantenimento delle stesse, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Le partecipazioni sono quindi le seguenti:

Denominazione	Attività svolta	% DI PARTECIPAZIONE
TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A.	<i>gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>	0,05%
ABBANO S.P.A.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,04%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	0,01%
GAL MARGHINE	<i>Fondazione di partecipazione per la crescita economica, sociale e culturale del Marghine</i>	Socio pubblico

Di seguito una breve descrizione delle stesse:

#### 1) GAL MARGHINE

E' una **Fondazione di Partecipazione**, che si propone la crescita economica, sociale e culturale delle comunità della regione storica Marghine mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con una strategia territoriale condivisa. Geograficamente interessa il [territorio del Marghine](#), costituito dai comuni di **Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Sindia e Silanus**.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Fondazione ha elaborato un [Piano di Sviluppo Locale](#) pluriennale che copre l'intero periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

#### 2) ABBANO S.p.a.

E' il soggetto gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, avente la forma giuridica di società di capitali, unitamente partecipata dai comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata come società in house. La partecipazione del comune è a tempo indeterminato ai sensi della L.R. 29/77.

#### 3) ATO

E' un consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/97. L'Autorità d'ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi. La partecipazione del comune è a tempo indeterminato ai sensi della L.R. 29/77.

#### 4) TOSSILO TECNOSERVICE S.p.a.

E' un consorzio avente sede in Macomer che si occupa del trattamento e smaltimento dei rifiuti, della raccolta differenziata per i comuni che hanno aderito al consorzio.

#### CONCLUSIONI

Come si evince trattasi di partecipazioni minimali in società o fondazioni che svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015). Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco ai fini della razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Birori, 25 marzo 2015

**IL SINDACO**  
Silvia Cadeddu